

**PARERE 14 NOVEMBRE 2013**  
**517/2013/I/EEL**

**PARERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MATERIA DI MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 14 novembre 2013

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs.79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, recante l'approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 108, del 12 maggio 2009, recante "indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici" (di seguito: decreto 29 aprile 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 marzo 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- il Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, approvato con decreto 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);

- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 26 febbraio 2013, prot. Autorità n. 8410 del 1 marzo 2013 (di seguito: lettera 1 marzo 2013), con cui il MSE ha trasmesso all’Autorità la proposta di modifica al TIDME presentata dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) in data 25 febbraio 2013 in seguito alla consultazione pubblica di cui all’art. 3, comma 3.4, del TIDME (di seguito: prima proposta di modifica al TIDME);
- la lettera del MSE del 11 giugno 2013, prot. Autorità n. 21680 del 13 giugno 2013 (di seguito: lettera 13 giugno 2013), con cui il MSE ha trasmesso all’Autorità la proposta di modifica al TIDME presentata dal GME in data 6 giugno 2013 e già in vigore dalla medesima data ai sensi dell’art. 3, comma 3.5, del TIDME (di seguito: seconda proposta di modifica al TIDME).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal GME, sia approvato dal Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico), sentita l’Autorità;
- con lettera 1 marzo 2013, il MSE ha richiesto il parere preliminare dell’Autorità in merito alla prima proposta di modifica al TIDME;
- la prima proposta di modifica al TIDME concerne l’eliminazione dell’istituto del Collegio dei Probiviri previsto dal TIDME ai fini della risoluzione delle controversie fra il GME e gli operatori relative all’interpretazione e all’applicazione del TIDME;
- l’articolo 132 del TIDME prevede che, qualora non accetti l’esito della verifica di una contestazione mossa al GME, un operatore “ può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri”; l’art. 134 del TIDME prevede che “qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all’interpretazione e all’applicazione della Disciplina e delle DTF è risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale”;
- la facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri, che costituisce condizione necessaria per l’eventuale ricorso al Collegio arbitrale, è limitata alle controversie afferenti il mercato elettrico a pronti (MPE), il mercato elettrico a termine (MTE) e il mercato dei certificati verdi (MCV); per tutti gli altri mercati – per esempio, il mercato a pronti del gas (MPGAS) e il mercato a termine del gas (MTGAS) - o piattaforme – per esempio, la piattaforma conti energia (PCE), la piattaforma di negoziazione per l’offerta di gas naturale (P-GAS) e la piattaforma per il bilanciamento del gas (PB-GAS) – l’istituto del Collegio dei Probiviri non è previsto e l’operatore può proporre ricorso al Collegio arbitrale;
- il GME ha motivato la modifica degli articoli nn. 79, 115, 116, 122, 128, 131, 132, 133 e 134 del TIDME con la finalità di rendere le modalità di risoluzione delle controversie afferenti il mercato elettrico e il mercato dei certificati verdi coerenti con quelle adottate per tutti gli altri mercati e piattaforme;
- con lettera 13 giugno 2013, il MSE ha richiesto il parere preliminare dell’Autorità in merito alla seconda proposta di modifica al TIDME;
- la seconda proposta di modifica al TIDME concerne la revisione del mercato dei certificati verdi per conformarne il funzionamento alle disposizioni del decreto interministeriale 6 luglio 2012. In particolare, tale decreto ha previsto che, su richiesta del produttore, il GSE rilasci certificati verdi trimestrali (anziché solo annuali) e che il GSE offra ai soggetti all’obbligo di cui all’articolo 11 del d.lgs. 79/99 i certificati verdi dal medesimo ritirati ad un prezzo pari a quello di ritiro;

- il GME ha motivato la modifica urgente degli artt. 2, 94, 97, 98, 99 e 101 del TIDME con la finalità di adeguare i propri sistemi di negoziazione dei certificati verdi in tempo utile per assicurare il tempestivo recepimento e attuazione delle disposizioni del decreto interministeriale 6 luglio 2012.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la prima proposta di modifica al TIDME non inficia le opportunità degli operatori di accedere a modalità di risoluzione delle controversie tempestive ed efficienti;
- la seconda proposta di modifica al TIDME si limita a recepire con tempestività quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012.

**RITENUTO CHE:**

- non sussistano elementi di criticità nelle citate proposte di modifica al TIDME.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- esprimere parere favorevole alla prima e alla seconda modifica al TIDME

**DELIBERA**

1. di esprimere al Ministro dello Sviluppo Economico parere favorevole alla prima e alla seconda proposta di modifica al TIDME, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 novembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*